COMUNITA' DELLA PAGANELLA PROVINCIA DI TRENTO

****

OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' DELLA PAGANELLA, I COMUNI DI ANDALO, CAVEDAGO, FAI DELLA PAGANELLA, MOLVENO E SPORMAGGIORE, L'AZIENDA PER IL TURISMO DOLOMITI PAGANELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIETA' BENEFIT CON SEDE AD ANDALO, E IL CONSORZIO ANDALO VACANZE CON SEDE IN ANDALO AI FINI DELL'ISTITUZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO-TURISTICO PER IL COLLEGAMENTO "FAI DELLA PAGANELLA – ANDALO – MOLVENO" E "SPORMAGGIORE- CAVEDAGO– ANDALO – MOLVENO" – STAGIONE ESTIVA 2025 E SEGUENTI.

Tra i signori:

1. Perli Alberto, nato a Trento il 16.02.1973, Presidente "pro tempore" della Comunità della Paganella, domiciliato legalmente per la carica presso la sede in Piazzale Paganella, 3, ad Andalo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, codice fiscale 96085230223, a seguito dell'adozione della deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 08 dd. 26.05.2025.
2. Bottamedi Eleonora, nata a Trento il 02.01.1991, Sindaca "pro tempore" del Comune di Andalo, domiciliato legalmente per la carica presso la sede comunale in piazza Centrale n. 1, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta,

codice fiscale 00319630224, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n. 23 dd. 04.06.2025;

3. Viola Corrado, nato a Cavedago il 11.08.1957, Sindaco “pro tempore” del Comune di Cavedago domiciliato legalmente per la carica presso la sede comunale in via piazza S. Lorenzo n. 1, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, codice fiscale 00292860228, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n. 26 dd. 16.06.2025;
4. Mottes Mariavittoria, nata a Trento il 15.07.1972, Sindaca “pro tempore” del Comune di Fai della Paganella domiciliato legalmente per la carica presso la sede comunale in via Villa n. 21, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, codice fiscale 00431040229, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n. 23 dd. 04.06.2025;
5. Donini Lorenzo, nato a Trento il 18.05.1970, Sindaco “pro tempore” del Comune di Molveno domiciliato legalmente per la carica presso la sede comunale in via Marconi n. 1, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, codice fiscale 00149120222, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n. 20 dd. 04.06.2025;
6. Pezzi Alessandro, nato a Trento il 10.06.1993, Sindaco “pro tempore” del Comune di Spormaggiore, domiciliato legalmente per la carica presso la sede comunale in Piazza Fiera n. 1, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, codice fiscale 00318880226, a ciò autorizzato con

deliberazione consiliare n. 16 dd. 17.06.2025;

7. Viola Michele, nato a Trento il 29.12.1969 che, nella Sua qualità di Presidente e legale rappresentante agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella Società' consortile a Responsabilità Limitata Società benefit con sede ad Andalo, Piazzale Dolomiti n. 3 - C.F. e P. IVA 01902590221, di seguito denominata anche A.P.T..

8. Perli Marika, nata a Trento il 01.10.1990 che agisce, nella Sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante in nome, per conto e nell'interesse del Consorzio Andalo Vacanze con sede in Andalo, Piazzale Paganella n. 4 - C.F. e P. IVA 02221290220

PREMESSO

- che i territori dei Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore sono soggetti, nel periodo estivo (metà giugno – metà settembre) a notevoli flussi turistici, per cui il traffico veicolare circolante sulle strade dei medesimi Comuni raggiunge livelli assai elevati a causa anche della rilevante mobilità intercomunale per l'accesso al lago di Molveno, alle strutture sportivo-ricreative di Andalo, Fai della Paganella e Molveno e, rispettivamente, all'area denominata "orsi" di Spormaggiore;
- che al fine di limitare l'utilizzo degli autoveicoli di proprietà da parte degli ospiti per gli spostamenti intercomunali con i conseguenti benefici in termini di miglioramento della circolazione stradale, di minor inquinamento acustico e dell'aria e di dimensionamento dei parcheggi, le Amministrazioni comunali di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore hanno istituito da anni nel periodo estivo un servizio di

trasporto urbano-turistico mediante due distinte linee di autobus ("Fai della Paganella – Molveno" e, rispettivamente, "Spormaggiore Molveno");

- che a decorrere dall'anno 2020 si è inteso tra gli enti pubblici operanti nella zona della Paganella indicare nella Comunità della Paganella l'Ente con la funzione di capofila;
- che l'Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella è fortemente interessata al potenziamento ed al miglioramento del summenzionato servizio pubblico di trasporto urbano-turistico, in quanto ritenuto strategico per l'aumento dell'attrattività turistica dell'Altopiano della Paganella;
- che pur essendo riservata, per legge, ai Comuni l'istituzione dei servizi di trasporto urbano anche di tipo turistico, nulla impedisce che l'Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella, proprio in forza della precitata previsione statutaria, concorra - unitamente ai Comuni che istituiscono il servizio pubblico di trasporto urbano-turistico per il collegamento, durante la stagione estiva, dei territori dei Comuni appartenenti alla Comunità della Paganella - all'organizzazione ed alla gestione del servizio medesimo mediante l'assunzione diretta - anche per conto degli Enti istitutori del predetto servizio di trasporto pubblico-turistico - di compiti e funzioni integranti il servizio stesso.
- che la Comunità della Paganella, nella veste di Ente capofila, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna a collaborare con l'Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella, fornendo servizi aggiuntivi, come più oltre specificato, finalizzati all'ottimizzazione del summenzionato servizio pubblico di trasporto urbano-turistico;
- che, alla luce di questa considerazione, tra i sopraindicati Comuni, la

Comunità della Paganella e l'Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella con sede ad Andalo è stato concordato che, a fronte della richiesta di attivazione dei servizi richiesti, l'A.P.T. non solo si impegni a provvedere direttamente alla predisposizione e distribuzione del materiale informativo del servizio in questione, ma anche a corrispondere all'Ente "capofila" un corrispettivo determinato in €. 50.000,00.= (Euro cinquantamila), oltre IVA a titolo di compartecipazione alla spesa;

- che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Andalo Vacanze con sede in Andalo (consorzio volontario aperto fra imprese, con attività esterna, regolato dagli articoli 2602 e seguenti del Codice civile,) ha dato la disponibilità ad occuparsi - in collaborazione anche con l'Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella Società Consortile a Responsabilità Limitata con sede ad Andalo - di tutti i rapporti con la Trentino Trasporti Esercizio S.p.a. di Trento relativamente all'organizzazione ed alla gestione, dal punto di vista operativo, del servizio pubblico di trasporto urbano-turistico per il collegamento "Fai della Paganella – Andalo – Molveno" e "Spormaggiore-Cavedago– Andalo – Molveno" per la stagione estiva 2025.
- che, a fronte del predetto incarico, la Comunità si è impegnata, da un lato, a rimborsare al Consorzio Andalo Vacanze di Andalo tutte le spese relative alle prestazioni esterne acquisite per l'organizzazione e la gestione del servizio e, dall'altro, a corrispondere allo stesso Consorzio un compenso massimo onnicomprensivo di €. 10.000,00.= a titolo di rimborso delle spese direttamente sostenute (spese di personale ed amministrative) per l'organizzazione e la gestione del servizio, oltre IVA 10%;==========
- che, sulla base della predetta intesa, le Amministrazioni comunali di

Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore con deliberazioni consiliari rispettivamente n. 23 dd. 04.06.2025, n. 26 dd. 16.06.2025, n. 23 dd. 04.06.2025, n. 20 dd. 04.06.2025 e n. 16 dd. 17.06.2025, hanno istituito, per la stagione estiva 2025, il servizio pubblico di trasporto urbano-turistico due distinte linee di autobus denominate "Fai della Paganella -Molveno" con inizio ipotetico il 13.06.2025 e termine al massimo al 27.06.2025, una tratta denominata Spormaggiore -Molveno con inizio ipotetico non prima del 07.06.2025 fino a non oltre il 16.09.2025, oltre ad un terzo mezzo a disposizione per necessità di implementazione del servizio dal lunedì al sabato per le tratte sopraindicate(bis) da utilizzare in caso di elevata richiesta, a decorrere non prima del 09.06.2025 fino al massimo al 15.09.2025 da lunedì a sabato oltre ad una seconda disposizione giornaliera dal lunedì al venerdì ed i giorni festivi da non prima del 21.07.2025 al massimo al 31.08.2025. Si dà peraltro atto che in considerazione di eventuali aumenti di periodo e di frequenza rispetto al preventivo di Trentino trasporti in via prudenziale si impegna un'ulteriore somma per esigenze non prevedibili ad inizio stagione;

- che con le deliberazioni consiliari in precedenza citate la Comunità della Paganella ed i Comuni hanno stabilito di affidare il suddetto servizio di trasporto urbano turistico alla società Trentino Trasporti S.p.a. di Trento, ai sensi degli articoli 8, comma 1, articolo 22., comma 3ter, della L.P. 16/93 e ss.mm. e, rispettivamente, dell'articolo 10, comma 7, lettera d), della legge provinciale n. 6 del 2004, fatta salva la possibilità per la medesima società di affidare in appalto tutto o parte del servizio ad imprese di trasporto aventi i requisiti tecnici e finanziari stabiliti, nel rispetto di quanto disposto dal

comma 2 del medesimo articolo 8 della L.P. 09.07.1993 n. 16.

- che il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella ha preventivamente autorizzato la stipula di una convenzione con la Comunità della Paganella – capofila della convenzione per l'istituzione, per la stagione estiva 2025, dei servizi sopraindicati.

Tutto ciò premesso

Tra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Istituzione del servizio

La Comunità della Paganella ed i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore istituiscono, in forma associata, ai sensi dell'articolo 40 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm., a decorrere dall'anno 2025 il servizio di trasporto pubblico urbano per il collegamento dei rispettivi territori comunali mediante due distinte linee di autobus "Fai della Paganella-Molveno" e, rispettivamente, "Spormaggiore-Molveno", secondo le richieste inviate alla Società Trentino Trasporti esercizio Spa. Su indicazione di tutti gli enti firmatari del presente accordo, la Comunità potrà istituire i servizi anche negli anni successivi, senza la necessità di riapprovare annualmente l'accordo, qualora non vi siano modifiche nel riparto percentuale delle spese tra gli enti, nell'importo dovuto dall'APT e nella somma dovuta al Consorzio Andalo vacanze per l'organizzazione del servizio.

ART. 2

La Comunità della Paganella è individuata quale Ente capofila e titolare del servizio oggetto della presente convenzione.

ART. 3

Il servizio, limitatamente alla stagione estiva dell'anno 2025, sarà affidato dalla Comunità della Paganella alla società Trentino Trasporti S.p.A. di Trento, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 22, comma 3ter, della L.P. 09.07.1993 n. 16 e dell'articolo 10, comma 7, lettera d), della L.P. n. 6/2004, fatta salva la possibilità per la medesima società di affidare in appalto tutto o parte del servizio ad imprese di trasporto aventi i requisiti tecnici e finanziari stabiliti, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 8 della L.P. 09.07.1993 n. 16.

Le modalità di svolgimento del servizio (individuazione delle linee, periodo minimo di effettuazione del servizio, il percorso, le fermate e il numero minimo di corse giornaliere, le modalità di finanziamento della spesa, le garanzie sulla regolarità del servizio, le tariffe da applicare agli utenti e le conseguenze di eventuali inadempimenti e i diritti degli utenti da parte della società Trentino Trasporti S.p.a. di Trento ecc.) saranno stabilite da apposito Disciplinare di affidamento del servizio da stipularsi con l'Ente capofila, sulla base dello schema allegato alle deliberazioni dei che hanno istituito il servizio oggetto della presente convenzione.

Relativamente alle tariffe, si prevede che il servizio:

- venga offerto gratuitamente ai possessori di valida tessera "Trentino Guest Card" o altra card che verrà utilizzata;
- venga offerto verso eventuale pagamento di biglietto emesso dal gestore del servizio con applicazione delle tariffe per corsa semplice a tratta;

Art. 4

Organizzazione del servizio

Il servizio pubblico di trasporto urbano-turistico per il collegamento dei

Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore verrà organizzato e gestito dal Consorzio Andalo Vacanze con sede in Andalo, in collaborazione con l'Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella, nel rispetto delle modalità ed alle condizioni riportate nello schema di disciplinare con Trentino Trasporti Spa già approvato dai Consigli comunali di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore.

In particolare il Consorzio Andalo Vacanze con sede in Andalo dovrà occuparsi di tutti i rapporti con Trentino Trasporti S.p.a. di Trento relativamente all'organizzazione ed alla gestione, dal punto di vista operativo, del servizio pubblico di trasporto urbano-turistico per il collegamento, per la stagione estiva 2025, dei Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore, verificando la regolarità di svolgimento del servizio, monitorando le esigenze di corse supplementari.

Per conto dei Comuni che hanno istituito il servizio, il Consorzio Andalo Vacanze e l'Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella Società Consortile a Responsabilità Limitata con sede ad Andalo, provvederanno, inoltre, a predisporre tutto quanto necessario per l'attivazione del servizio (stampa di orari e servizi, segnaletica delle fermate, autoadesivi per l'identificazione dei mezzi di servizio).

Art. 5

Pagamento spese di organizzazione e gestione del servizio

La Comunità della Paganella, quale Ente capofila dell'associazione costituita tra la Comunità medesima ed i Comuni presenti sul territorio comunitario per l'istituzione del servizio di trasporto urbano-turistico per la stagione estiva 2025, si impegna a rimborsare al Consorzio Andalo Vacanze con sede in

Andalo tutte le spese sostenute per conto dei Comuni che hanno istituito il servizio, definito in via forfettaria e omnicomprensiva in massimi €. 10.000,00.= a titolo di rimborso delle spese direttamente sostenute (spese di personale ed amministrative) per l'organizzazione e la gestione del servizio, oltre IVA 10%.

Le spese di cui al precedente comma saranno rimborsate dall'Ente "capofila" entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura.

Art. 6

Modifiche nell'organizzazione del servizio

II Consorzio Andalo Vacanze e l'Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella si impegnano a concordare con la Comunità, eventuali modifiche alle modalità organizzative del servizio, in particolar modo per quanto concerne il periodo di servizio ed numero e gli orari delle corse, fermo restando che eventuali oneri finanziari aggiuntivi saranno comunque interamente a carico della Comunità, quale capofila della gestione associata con i Comuni più volte citati e comunque soggetti a rimborso da parte degli enti associati che richiedano una modifica del servizio.

Art. 7

Compartecipazione ai costi di organizzazione del servizio

I costi derivanti dall'affidamento a Trentino Trasporti S.p.a. del servizio di trasporto urbano-turistico intercomunale per la stagione estiva 2025, saranno assunti dalla Comunità della Paganella e rimborsati a Trentino Trasporti S.p.a. in forma di concessione di contributo in conto esercizio a pareggio del costo sostenuto seppure con applicazione di IVA ad aliquota del 10%.

L'Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella sosterrà a proprio carico le

spese per l'eventuale acquisto dei biglietti, muniti di chip, a validità giornaliera, nonché a corrispondere all'Ente "capofila" una somma forfettaria di €. 50.000,00, oltre IVA, a titolo di compartecipazione alla spesa per l'attivazione del predetto servizio pubblico di trasporto urbano-turistico. La suddetta somma dovrà essere pagate all'Ente "capofila" entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto finanziario;

Le singole Amministrazioni comunali dovranno provvedere al versamento della somma derivante dal costo del trasporto, al netto del contributo APT ed al lordo del costo rimborsato al Consorzio Andalo vacanze, in favore della Comunità della Paganella entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto finanziario.

Al termine del servizio e dopo aver ottenuta la comunicazione del trasferimento provinciale a sostegno dell'iniziativa, alle Amministrazioni comunali verrà liquidata una somma, ripartita tra i Comuni che hanno istituito il servizio secondo i criteri di seguito riportati:

- 20% a favore del Comune di Andalo;
- 20% a favore del Comune di Cavedago;
- 20% a favore del Comune di Fai della Paganella;
- 20% a favore del Comune di Molveno.
- 20% a favore del Comune di Spormaggiore;

I Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore delegano la Comunità della Paganella, quale Ente capofila dell'associazione ad incassare il precitato trasferimento provinciale, nonché gli eventuali ulteriori contributi concessi per il servizio oggetto della presente convenzione,

previo invio della necessaria documentazione amministrativa ai competenti uffici della P.A.T. e degli eventuali altri Enti concedenti.

ART. 8

Le consultazioni in merito agli aspetti esecutivi della presente convenzione saranno effettuate in forma di riunioni dei Sindaci dei comuni aderenti, o loro delegati, con la partecipazione del segretario della Comunità della Paganella e dei rappresentanti dell'Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella e del Consorzio Andalo vacanze.

La convocazione è predisposta, anche in questo caso, dall'Ente capoconvenzione titolare del Servizio.

ART. 9

Le parti, come sopra rappresentate, si impegnano a rispettare la presente convenzione, stabilendo che eventuali controversie che insorgessero in dipendenza di esse saranno riservate o alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della L.R. 13/1993 o al Foro del Tribunale di Trento in relazione all'origine della controversia.

ART. 10

Le parti dichiarano che il presente atto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed esente da bollo ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n.131 e, rispettivamente, dell'articolo 16 della Tabella B allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m..

Spese e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono assunte a carico della Comunità della Paganella.

Andalo, lì _____. 2025

Letto, approvato e sottoscritto,

PER LA COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Il Presidente Perli Alberto _____

PER IL COMUNE DI ANDALO

LA SINDACA – Bottamedi Eleonora _____

PER IL COMUNE DI CAVEDAGO

IL SINDACO – Viola Corrado – _____

PER IL COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA

LA SINDACA – Mottes Mariavittoria – _____

PER IL COMUNE DI MOLVENO

IL SINDACO – Donini Lorenzo – _____

PER IL COMUNE DI SPORMAGGIORE

IL SINDACO – Pezzi Alessandro – _____

Per l'Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella S.c.a.r.l. SB

Il Presidente

Viola Michele _____

Per il Consorzio Andalo vacanze

Il Presidente

Perli Marika _____